



***Città di Lonato del Garda
Provincia di Brescia***

Regolamento Comunale delle Sagre



Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 58
del 9 novembre 2016

REGOLAMENTO DELLE SAGRE DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS)

(ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010)

Art. 1

(Oggetto e procedura di approvazione)

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per "**Sagra**" si intende, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera g) della L.R. 6/2010), ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

2. Per "**Fiera**" si intende, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera f) della L.R. 6/2010, la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui al comma successivo;

3. Per "**Calendario regionale delle fiere e delle sagre**", ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera h) della L.R. 6/2010, si intende l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, come sopra definite.

Art. 3.

(Condizioni minime per lo svolgimento delle sagre)

1. Aree di svolgimento dell'attività

Lo svolgimento di una sagra è ammesso in tutte le aree pubbliche ove si sia ottenuta la concessione di occupazione di suolo pubblico e su area privata a condizione del preventivo assenso del Comune.

2. Qualora il luogo di svolgimento della sagra sia in prossimità di luoghi di culto, cimiteri od ospedali ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, il Comune può negare l'assenso ovvero subordinare lo svolgimento al rispetto di particolari prescrizioni in materia di orari, distanze o altre condizioni tese al rispetto dei luoghi.

3. Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico - nel rispetto delle prescrizioni dell'A.T.S. - devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- attrezzature appropriate per il personale addetto alla preparazione e alla somministrazione di generi alimentari e bevande, per mantenere un'adeguata igiene personale, degli alimenti, degli strumenti e superfici a contatto con gli stessi;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

4. Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in quattro giorni consecutivi non frazionabili.

Tra una manifestazione e la successiva promossa dal medesimo soggetto organizzatore dovrà intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni, salvo deroghe concesse dal Comune motivata da ragioni di forza maggiore quali ad esempio le avverse condizioni climatiche o eventi naturali che hanno impedito il normale svolgimento della manifestazione.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di due manifestazioni, ad eccezione degli enti istituzionali.

5. Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le prescrizioni previste dal regolamento di polizia urbana.

Art. 4. (Cauzione)

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori il deposito di apposita cauzione da versare entro il giorno antecedente l'inizio della sagra, qualora - per modalità di svolgimento, luogo prescelto o altre particolari circostanze - risulti opportuno porre una specifica garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, della pulizia dell'area e della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Comune provvedere allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

Art. 5. (Calendario regionale delle fiere e delle sagre)

1. Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni anno. **Per l'anno 2016 la presentazione delle istanze è posticipata al 15 novembre.**¹

¹ La parte in grassetto è stata aggiunta a seguito di approvazione di emendamento durante la medesima seduta consiliare

2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

3. Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

4. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso periodo e/luogo, il Comune si riserva di valutare con gli organizzatori l'opportunità di modificare il periodo o il luogo di svolgimento al fine di evitare la sovrapposizione delle stesse, richiamandosi ai criteri stabiliti dalle linee guida della Regione Lombardia (D.g.r. n. X/5519 del 2/8/2016).

5. Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta.

6. Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

(Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre)

1. L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale.
4. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Art. 7.

(Procedure per lo svolgimento delle sagre)

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.
2. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
3. Al fine dello svolgimento della sagra, gli organizzatori dovranno:
 - presentare istanza di concessione di suolo pubblico;
 - inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive - almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione - apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, unitamente a:
 - o schema grafico del luogo utilizzato/occupato durante la manifestazione e ove necessario il layout dell'area (padiglione) e l'ubicazione dei servizi igienici;
 - o scheda 2;
 - o relazione tecnica che indichi il menu proposto e le attrezzature/impianti impiegati;
 - o versamento dei diritti sanitari pari a € 50,00.
 - per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, fornire documentazione inerente il rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi, strutture ed impianti utilizzati;
 - ove necessario, formulare richiesta di deroga ai valori limite delle emissioni sonore;
 - richiedere, o allegare qualora rilasciate da altri enti, autorizzazione per manifestazioni particolari quali, spettacoli viaggianti, gare e competizioni sportive, ecc...
4. Durante lo svolgimento delle sagre dovrà essere assicurato il rispetto dei "Requisiti igienico sanitari per la preparazione, la somministrazione, la vendita e/o il trasporto di generi alimentari e bevande durante le manifestazioni temporanee" approvati dall'ATS Brescia - Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria allegati al presente regolamento, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché le norme vigenti in materia. Eventuali modifiche o integrazioni successive della normativa vigente nonché dei criteri dettati dall'Agenzia Territoriale per la Tutela della Salute Pubblica si considerano automaticamente recepiti dal presente regolamento.
5. Oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della vigente normativa fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 8.

(Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti)

1. Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.
2. E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie limitata rispetto a quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

Art. 9.

(Casi di esclusione)

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento - fatta eccezione per l'obbligo di presentazione di SCIA - la somministrazione di alimenti e bevande organizzate da società sportive e/o associazioni nel contesto di tornei di cui il torneo o la manifestazione sportiva è l'elemento prevalente, le somministrazioni e degustazioni effettuate in occasione di inaugurazioni di negozi, show room, presentazioni di libri ecc... qualora tale somministrazione sia svolta nell'arco temporale di due ore dalla conclusione dell'evento o nel caso dei cd. "pranzi o cene sociali".

Art. 10

(Sanzioni)

1. In caso di violazione al presente regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera h) della Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro con l'immediata interruzione della sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 11.

(Disposizioni Finali)

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.